


Atti Ufficiali  
del Governo  
delle Provincie Napolitane  
(Dittatore G. Garibaldi e ProDittatore  
Giorgio Pallavicino e del Luogotenente  
Generale del Re Luigi Carlo Farini)  
estratti dal giornale ufficiale di Napoli  
dal 7 Settembre al 31 Dicembre 1860.

---



IN NOME DI SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA  
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ  
A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento  
delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

**Decreta**

Art. 1. Il Sig. Nicola Cherubini è nominato Ricevitore del fondaco delle Privative in Rossano, in luogo del Sig. Serafino Falco che rimane destituito. Il Cherubino sarà installato nell'ufficio dopo aver dato la corrispondente cauzione.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro pel Dipartimento delle Finanze.

Napoli 10 ottobre 1860.

*Il Ministro*  
*pel Dipartimento delle Finanze*  
BARONE GIACOMO COPPOLA.

*Il Pro-Dittatore*  
GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE  
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

**Decreta**

Art. 1. Sono nominati Maggiori della Guardia Nazionale i Signori Marcello Lopez e Michele Ardiccio, il 1. pel distretto di Rossano ed il 2. pel distretto di Lagonegro.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

*Il Ministro dell'Interno*  
RAFFAELE CONFORTI

*Il Pro-Dittatore*  
GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri;

**Decreta**

Art. 1. Il sig. Tommaso Mazzei è nominato Ricevitore distrettuale di Rossano, in luogo del sig. Luigi Nunziante, esonerato.

Art. 2. Insino a che il signor Mazzei non abbia prestata la cauzione a' termini de' regolamenti, continuerà nell' esercizio di quella carica il sostituto di Nunziante signor Amantea.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 26 ottobre 1860.

*Il Ministro*  
*pel Dipartimento delle Finanze*  
BARONE GIACOMO COPPOLA.

*Il Pro-Dittatore*  
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Prendendo in considerazione le condizioni attuali del Collegio Italo-Greco di S. Adriano in Calabria Citra, e desiderando ricondurre alla sua primitiva istituzione questo nobile stabilimento ch' è fonte di civiltà per la gioventù albanese di quella Provincia e della confinante Basilicata, e che per le vicende dei tempi è stato in gran parte deviato dai suoi primitivi ordinamenti;

Volendo inoltre sceverarlo da ogni ingerenza estranea a'suoi naturali reggitori, e ricondurre le cose alla primiera e vetusta fondazione con apportarvi al tempo stesso quei miglioramenti che la progrediente civiltà rende necessari a profitto della gioventù studiosa;

Sul rapporto del Ministro di Grazia e Giustizia, incaricato temporaneamente a reggere anche il Ministero degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio de' Ministri :

### **Decreta**

**Art. 1.** Le Sovrane risoluzioni del cessato Governo Borbonico che ponevano il Collegio di S. Adriano sotto la dipendenza dell'Arcivescovo di Rossano, o di altri Prelati, sono pienamente rinvocate.

Il Collegio ritornerà nello stato della sua primitiva indipendenza, e non riconoscerà altra autorità superiore, se non il Ministero degli Affari Ecclesiastici per la parte amministrativa e regolamentare.

**Art. 2.** In luogo del Presidente del Collegio Monsignor D. Agostino Franco, Vescovo di Ermopoli, da lungo tempo assente, è reintegrato nella carica di Vice Presidente il Sacerdote greco D. Antonio Marchianò, destituito per le vicende del 1848, e lungamente incarcerato.

Egli avrà l'annuo emolumento di duc. duecento.

**Art. 3.** Affine di tutelare meglio gli interessi del Collegio, e provvedere alla esatta amministrazione delle sue rendite, è creata una Commissione composta dal Vice Presidente, dal Rettore, e da un altro Sacerdote greco, che sia benemerito dello Stabilimento. Questa Commissione curerà di migliorare gli introiti, sceglierà i Professori, interverrà nella stipula dei contratti, formerà lo Stato Discusso, ed invigilerà acciò l'Amministrazione proceda con la più scrupolosa regolarità. Le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, verranno trascritte in apposito registro, e volta per volta immediatamente sottoscritte da tutti e tre i Componenti la Commissione. In caso di dissenso, potrà il discordante assegnare le ragioni nello stesso registro.

**Art. 4.** Il Rettore sarà il Segretario della Commissione, e come tale avrà il carico della redazione delle deliberazioni, e quello della corrispondenza, e sarà inoltre il Razionale del Collegio.

**Art. 5.** È nominato alla carica di Rettore il Sacerdote D. Benedetto Scura, che ha prestato al Collegio assai utili e rilevanti servizi. Egli godrà l'annuo emolumento di duc. sessanta, ed una indennità di duc. quaranta in compenso delle funzioni di Segretario e di Razionale che vi sono annesse.

**Art. 6.** È nominato membro della Commissione l'altro Sacerdote greco D. Francesco Saverio Elmo, con l'annuo emolumento di duc. sessanta, restando in facoltà del Vice-Presidente di affidargli anche una Cattedra di Lingua greca o di Matematica secondo che meglio stimerà opportuno.

**Art. 7.** In caso di legittima mancanza di qualcuno dei membri della Commissione sarà chiamato a rimpiazzarlo uno dei Professori del Collegio a scelta del Vice-Presidente.

**Art. 8.** In caso d'infermità o di altro impedimento legittimo del Vice-Presidente, il Direttore ne assumerà di pieno dritto le funzioni.

**Art. 9.** Nei primi diecigiorni di febbraio di ciascun anno saranno rimessi al Ministero degli Affari Ecclesiastici i conti della gestione dell'anno precedente, firmati pagina per pagina, e sottoscritti in fine da tutti i componenti la Commissione. Nell'invviare tali documenti potrà la Commissione proporre tutte le misure che reputerà acconce al miglioramento tanto morale e scientifico, che materiale del pio luogo.

**Art. 10.** Oltre delle Cattedre che attualmente esistono, ap-pena lo stato delle rendite il consentirà la Commissione curerà di fondarne altre di Lingua Francese, di Lingua e Letteratura Italiana, di Fisica Sperimentale e di Dritto.

**Art. 11.** I Professori del Collegio potranno essere anche Laici, dovendo solo aversi cura che la scelta cada sopra soggetti riputati per sapere e per probità.

**Art. 12.** Dal dì 1.º del prossimo novembre in poi, l'assente Vescovo di Ermopoli, che non presta alcun servizio al Collegio, percepirà soltanto la metà della sua prebenda: l'altra metà sarà rilasciata a beneficio dello Stabilimento.

**Art. 13.** Anche nel caso che il detto Vescovo di Ermopoli ritorni nel Collegio, l'Amministrazione sarà sempre tenuta dal Vice-Presidente e dalla Commissione creata con l'art. 3.º, senza che possa egli prendervi ingerenza alcuna. Le sue funzioni dovranno limitarsi unicamente alle Ordinazioni e ad amministrare la Cresima nei paesi di rito greco.

**Art. 14.** La Commissione dovrà, a sua responsabilità, aprire il Collegio nei primi dieci giorni di novembre di ciascun anno, e non potrà chiuderlo se non al principio di settembre. Quei Convittori però che per distanza della loro patria o per altre ragioni non potranno recarvisi, saranno facoltati a dimorare nel Collegio durante il ferio autunnale.

**Art. 15.** Resta abolita la disposizione che prescrive doversi gli alunni gratuiti sottoporre ad un esame preventivo per essere ammessi, ed in conseguenza sono richiamati in vigore gli antichi regolamenti, che accordano il beneficio degli Alunni gratuiti indistintamente a tutt' i Comuni Albanesi di rito greco senza il detto sperimento.

**Art. 16.** Il Ministro di Grazia e Giustizia, incaricato temporaneamente a reggere anche il Ministero degli Affari Ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

*Il Ministro di Grazia e Giustizia  
incaricato temporaneamente a reggere  
anche il Ministero degli  
Affari Ecclesiastici*  
P. SCURA.

*Il Pro-Dittatore*  
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITY A LUI DELEGATA

Udito il Consiglio de' Ministri ;

### **Decreta**

**Art. 1.** Il signor Ottavio Graziosi, ufficiale di Carico del Ministero degli Affari Esteri, è promosso ad ufficiale di Ripar-timento.

**Art. 2.** Del pari vien promosso ad ufficiale di Carico, l'uffi-ziale di 1.ª classe signor Eugenio De Bouquai.

Il signor Giuseppe Roggero vien nominato ufficiale di Carico nello stesso Ministero.

**Art. 3.** Gli ufficiali di 2.ª classe signori Domenico Bianchi-ni, Emilio Cavacece e Giuseppe Amati sono promossi alla 1.ª classe.

IN NOME DI SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio de' Ministri ;

**decreta**

Art. 1. Sono destituiti dalla carica di giudici di circondario  
i signori:

Sono nominati giudici di circondario di 2. classe e de-  
stinati :

Eugenio Giordano in Baronissi nel Principato Citeriore;

Gaspare Salerno in Corigliano in Calabria Citeriore;

Luigi Goffredo in Gragnano in provincia di Napoli;

Francesco Viti in Castellana in Terra di Bari;

Sono reintegrati nella carica di giudici di circondario di 3.